

Determinazione n. 24/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 maggio 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 di riordino del CNR, che ridefinisce le modalità del controllo esercitato dalla Corte dei conti;

vista la propria determinazione n. 12 del 2000, relativa alla individuazione degli adempimenti per il controllo prescritti dalle norme sopra richiamate;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2002 e 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente dott. Bartolomeo Manna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma delle disposizioni in precedenza menzionate, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2002 e 2003 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente nazionale delle ricerche (CNR), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito.

L'ESTENSORE
f.to Bartolomeo Manna

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2002-2003

SOMMARIO

PREMESSA - 1. NOTAZIONI INTRODUTTIVE - 1.1 *L'esigenza di rilancio del comparto ricerca* - 1.1.1 Due normative di riordino si susseguono in tempi brevi - 1.1.2 Modifica del contesto nazionale dei programmi ed infine del quadro normativo - 1.1.3 Analisi preliminare dei motivi del disagio in cui opera il CNR - 1.1.3.1 Gli incarichi interinali per la copertura necessaria del posto di Direttore Generale - 1.1.4 Il riordino previsto dal decreto legislativo n. 19/1999 e dal decreto legislativo n. 127/2003 - 2. PROGRAMMAZIONE: I PIANI TRIENNALI ED I BILANCI DI PREVISIONE - 2.1 *I piani triennali di attività dal 2001 al 2004 (articolo 6 del decreto legislativo n. 19/1999)* - 2.2 *Un accenno al piano triennale 2004/2006* - 2.3 *Bilanci di previsione 2002, 2003 e 2004* - 3. I RISULTATI GESTIONALI EMERGENTI DAL CONSUNTIVO - 3.1 *Procedure di approvazione dei consuntivi 2002 e 2003* - 3.2 *Concrete acquisizione delle risorse* - 3.3 *Destinazione ed impiego delle risorse* - 3.4 *Personale: incidenza del costo e ripartizione delle funzioni* - 3.5 *Analisi dei sistemi* - 3.5.1 *Sistema contabile applicato nel 2003* - 3.5.2 *Nuovo sistema informatico e controlli automatizzati* - 3.6 *Verifica di funzionamento dei controlli interni* - 4. CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE - 4.1 *Dati riassuntivi* - 4.2 *Residui* - 4.3 *Situazione amministrativa: avanzo/disavanzo* - 4.4 *Stato patrimoniale e conto economico* - 4.4.1 *Investimenti immobiliari* - 4.4.2 *Regime previdenziale: indennità di anzianità e accantonamenti.* - 5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - 5.1 *Classificazione delle attività istituzionali* - 5.2 *Valutazione e controllo strategico: le risultanze analizzate nelle relazioni del NVCS* - 5.3 *Beni prodotti e servizi resi* - 5.4 *Settori prioritari e macrolinee* - CONSIDERAZIONI FINALI

PAGINA BIANCA

Premessa

Nel presente referto sul CNR si procede all'esame di fatti gestionali riguardanti gli esercizi finanziari 2002 e 2003, che mostrano nel loro insieme l'andamento del processo di riforma, iniziato con l'emanazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n.19, che prosegue ora attraverso un nuovo ciclo riformatore impostato su un documento programmatico contenuto nelle "Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo - periodo 2003/2006" (CIPE aprile 2002) e trova supporto giuridico nel decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127.

L'esame dei due indirizzi di riforma viene effettuato nel paragrafo seguente; qui si vuole solo anticipare che il susseguirsi troppo rapido ed estremamente ravvicinato di principi informatori di riforme diversificate tra loro, pur se dettati nell'intento di determinare assetti più confacenti all'attività dell'ente, nel particolare contesto dell'economia nazionale e mondiale, creano aspettative di miglioramento per il futuro, ma introducono elementi di incertezza e confusione per l'immediato.

La riforma partita nel 1999 si avviava a mostrare appena i primi esiti di una ristrutturazione ordinamentale (istituti e decentramento) e funzionale (nuova contabilità e informatizzazione diffusa sul territorio), quando è sopravvenuta la nuova linea riformatrice, per cui si rende difficile cogliere quali obiettivi siano stati effettivamente raggiunti e quante possano ritenersi le realizzazioni acquisibili anche al futuro.

La ricognizione degli esiti della riforma partita nel 1999 era un obiettivo tra quelli proposti dalla relazione redatta dalla Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2001, (pubblicata in Atti parlamentari-XIV legislatura, documento 15, previa determinazione n.25 del 13 maggio 2003 della Sezione di controllo sugli enti), che si vorrebbe raccogliere in questo referto; occorre ammettere, però, che la brusca interruzione avvenuta nel giugno 2003 e gestita attraverso un periodo di commissariamento durato tredici mesi (giugno 2003/luglio 2004), ha interrotto il completamento dei processi riformatori ancora in atto, rendendo incerta la lettura dei risultati. Questa relazione, perciò, si colloca soltanto come tentativo di analisi di un periodo di transizione, marcato anche da divaricanti modalità di controllo: prima regolate dall'art. 9 comma 3 del citato d. l.vo n. 19/1999, da effettuarsi "unicamente sui conti consuntivi dell'ente"; oggi invece rette dal disposto dell'art. 22, comma 2 del d. l.vo n.127/2003 che rinvia alla legge n. 259/1958, per cui - in esito all'accorpamento di altri enti nel CNR - il controllo si effettua ai sensi dell'art. 12 della legge testé citata, con l'assistenza alle adunanze degli organi collegiali statutari da parte di un magistrato della Corte dei conti a ciò "delegato" (cfr. determinazione n. 52/2003).

Il consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 è stato approvato il 5 novembre 2003 con atto del Commissario straordinario, senza osservazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il consuntivo 2003 riguardante la gestione finanziaria condotta per metà anno dal precedente Consiglio direttivo e dal 13 giugno 2003 dal commissario straordinario, risulta

approvato il 20 ottobre 2004 dal Consiglio di amministrazione insediatosi il 14 luglio 2004. Il rapido susseguirsi ai vertici del CNR di più organi, ordinari, straordinari, e poi nuovamente ordinari ma diversi dai primi (e ciò nel giro di soli 13 mesi) costituisce il parametro della rapida evoluzione che ha investito l'ente nell'ultimo biennio con riflessi nell'andamento gestionale che appare privo di sintomi di ripresa e soprattutto di risultati soddisfacenti nel campo della ricerca. La gestione finanziaria 2003, non potendo subire modificazioni in corso d'esercizio, anche durante il commissariamento è proseguita seguendo un principio di continuità contabile in applicazione del decreto presidenziale CNR 14 gennaio 2000, n.015448 recante "Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR", come si evince anche dal provvedimento di assestamento del bilancio 2003 deliberato il 1° dicembre 2003. Il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento RGS (IGF) ha mosso alcune osservazioni con lettera 30 dicembre 2004 n. 0153361. L'amministrazione ha recepito le osservazioni procedendo alla modifica del regolamento di contabilità.

Un doveroso rispetto di ampia informativa e di maggior dettaglio circa le attività del CNR induce a corredare questa relazione, oltre che con i conti consuntivi 2002 e 2003, anche con il "Report 2003" nel quale si espongono i risultati della ricerca raggiunti dal CNR nell'anno di riferimento e gli obiettivi perseguibili nell'anno successivo.

1. Notazioni introduttive

1.1 L'esigenza di rilancio del comparto della ricerca

La situazione di difficoltà in cui opera il comparto della ricerca è avvertita dai massimi organi istituzionali dello Stato. In modo puntuale ed in più occasioni lo stesso Presidente della Repubblica, Ciampi, ha indicato come passaggio indispensabile per accedere all'auspicata ripresa economica del Paese, l'esigenza di far compiere alla ricerca scientifica un salto di qualità attraverso il quale riattestare l'Italia su quelle posizioni di alto valore di innovazione che le hanno consentito di primeggiare, in passato e fino alla prima metà del novecento, a livello mondiale. Il declino in cui la ricerca scientifica versa oggi è fatto recente e inusuale nella evoluzione culturale italiana. Con riguardo all'Unione europea lo stesso Presidente Ciampi ha sottolineato, nel suo intervento al CERN, Organizzazione europea per la ricerca nucleare, che la ricerca europea è afflitta da difetti di strategie, strutturali e culturali e ciò in antitesi al trattato che invece sembrerebbe assegnare alla ricerca un ruolo fondamentale ed indicare strumenti capaci di assicurare risorse sufficienti per l'indispensabile ed attesa crescita della competitività da far seguire all'integrazione ormai in fase di consolidamento.

Un doppio livello di crisi quindi ha investito il comparto della ricerca in Italia: quello europeo e quello nazionale, nel cui ultimo comprendere insieme settore pubblico e settore privato. Una prima ricognizione, per poter organizzare le modalità di valutazione, deve muoversi dalla individuazione delle direttive settoriali espresse dalle autorità competenti.

1.1.1 Due normative di riordino susseguitesi in tempi brevi

Allo scorcio della precedente legislatura il Governo allora in carica aveva emanato il "Programma nazionale per la ricerca - anni 2001/2003", con indicazione delle risorse necessarie per il triennio, rimaste però in parte non erogate, almeno non nella misura prevista dal "programma", in quanto dirottate verso altre finalità, in parte conseguenti alle misure di prevenzione e contrasto alle attività terroristiche.

Dallo stesso Governo allora in carica era stata precedentemente emanata apposita normativa di riforma del settore: decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" su parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'art.5 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La gestione del biennio 2002/2003, di cui sono ora all'esame i conti consuntivi, sembrerebbe ricadere in quel quadro di riordino previsto dalla normativa citata e di rilancio contemplato dal programma nazionale per la ricerca di cui si è detto sopra, anche se i fatti concreti ed i risultati non confermeranno né l'una né l'altra ipotesi, essendosi susseguiti in campo nazionale eventi di incisiva modificazione, tendenti a nuove e diverse risultanze.

1.1.2 Modifica del contesto nazionale, dei programmi ed infine del quadro normativo.

Il riordino previsto dalla normativa del 1999 e dal programma nazionale per la ricerca 2001/2003 era appena agli esordi, quando, per gli effetti del mutamento dell'assetto esterno,

anche il comparto della ricerca scientifica riceveva nuovi e diversi impulsi e nell'aprile del 2002 il CIPE approvava le "Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo" – periodo 2003/2006 (G.U. n.248, ottobre 2002), prevedendo stanziamenti pubblici aggiuntivi per 14.175 milioni di euro e cofinanziamenti attesi per altri 9.450, sino ad un totale di 23.625 milioni di euro, nell'obiettivo di innalzare il rapporto tra la spesa totale di ricerca e sviluppo ed il PIL dall'1,07% del 2001 all'1,75% nel 2006. La realtà del 2002 sarà meglio precisata nei paragrafi seguenti.

In attuazione del nuovo quadro programmatico enunciato nelle "Linee guida" di cui sopra veniva acquisito nuovamente il parere della Commissione parlamentare di cui all'art.5 della citata legge 59/97, e veniva emanato un nuovo decreto legislativo di "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)" vale a dire il già citato d. l.vo n.127 del 4 giugno 2003.

Se da un lato deve riconoscersi che alto è stato il grado di attenzione che i Governi hanno prestato recentemente e ripetutamente all'esigenza di "riordino" del comparto della ricerca scientifica, da altra angolazione deve ammettersi che il susseguirsi in tempi molto ravvicinati di atti normativi di "riordino" del settore della ricerca scientifica e del CNR in particolare, ha concorso a determinare condizioni in cui lo sviluppo dell'attività di ricerca si mostra asfittico e assolutamente non trainante per una auspicata ripresa economica, soprattutto se collegato alla emanazione di atti programmatici governativi contenenti previsioni di crescita non assecondate dal contesto nazionale ed internazionale. In particolare l'andamento gestionale del CNR riferito al biennio 2002/2003, i cui conti consuntivi sono ora all'esame, ha risentito delle divaricazioni tra scelte programmatiche e decisioni di spesa, su tali anni ricadenti, avvalorando le osservazioni in tal senso mosse nel referto presentato lo scorso anno da questa Sezione (cfr. par. 1.4.3.2) dove si legge: "per il triennio 2001-2003 deve considerarsi vanificato il corretto esercizio della funzione programmatica, in termini di effettività, efficienza ed efficacia. Appare inoltre ancora debole la visibilità di raccordi tra programmazione delle attività e quella di bilancio".

Deve però riconoscersi che la gestione del CNR, nel biennio 2002/2003 ora all'esame, è avvenuta sotto spinte contrastanti.

All'interno dello stesso CNR prevaleva l'esigenza di funzionamento dell'Ente nel quadro giuridico-istituzionale scaturente dall'applicazione del riordino imposto dal d. l.vo 19/1999 e quindi la conduzione della gestione ed il riordino stesso rispettando anche la normativa d'attuazione che gli organi del CNR avevano approvato emanando 7 decreti tutti datati 14 gennaio 2000 ma resi concretamente vigenti soltanto dopo la metà dell'esercizio 2002 e nel caso della disciplina della contabilità e della attività contrattuale, l'entrata in vigore del regolamento n. 015448 ha trovato pratica attuazione dal 1° gennaio 2003.

All'esterno si andava profilando un nuovo assetto nel quale maturava un disegno organico di riforma diverso dal precedente (richiamato d. l.vo 19/1999) che trovava

concretezza nella emanazione del d. l.vo 127 del 4 giugno 2003 (G.U. 6 giugno 2003), cui seguiva rapidamente il commissariamento in data 13 giugno 2003.

La peculiarità della situazione di transizione è sottolineata dalla struttura del bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 che è ancora quella prevista dal regolamento di contabilità del 1994, in quanto non era ancora applicabile il regolamento n.015448 del 14 gennaio 2000, entrato in vigore, (come evidenziato sopra), dal 1° gennaio 2003; e doveva poi essere lo stesso Commissario straordinario a concludere la procedura di approvazione del conto consuntivo 2002 con una formula particolare in cui si dichiarava che la responsabilità di tale approvazione doveva ritenersi circoscritta alla verifica delle procedure seguite e alla coerenza delle registrazioni contabili quali redatte dagli uffici e verificate dal Collegio dei revisori.

Per i motivi esposti le attività di controllo sui conti consuntivi 2002 e 2003 privilegiano l'aggiornamento delle verifiche effettuate approfonditamente dalla Sezione sul consuntivo 2001 (determinazione n. 25/2003). Questa modesta attività di mero aggiornamento consente di stabilire un ponte verso le gestioni successive; anche per questo ulteriore raffronto si creerà qualche discrasia, stante la diversità delle normative applicate, soprattutto in materia di contabilità e di continuo riadattamento dei sistemi informatici.

1.1.3 Analisi preliminare dei motivi del disagio in cui opera il CNR

Il meccanismo di finanziamento ordinario degli enti, su cui poggia il quadro di governo nazionale della ricerca, è stato illustrato nei precedenti referti, evidenziando gli aspetti normativi di maggiore rilevanza, recati dalle leggi di riforma delle pubbliche amministrazioni e analizzando le discrepanze prodotte dallo stesso sistema a causa della procedura troppo complessa della gestione del fondo unico ministeriale per il finanziamento di tutti gli enti di ricerca, con coinvolgimento di una apposita commissione parlamentare.

Oltre alla lamentata lentezza burocratica con cui perviene all'Ente il finanziamento ordinario, va constatata la circostanza che nell'ultimo decennio (è stato preso in considerazione il periodo dal 1993 al 31.12.2003), tale finanziamento è rimasto pressoché immutato, anzi ha fatto registrare un leggero regresso.

Nel 1993, infatti, il contributo ordinario ammontava a 559 milioni di euro (1082 miliardi di lire); lo stesso contributo è pari a 541,00 milioni di euro nel 2001, a 542,68 milioni di euro nel 2002 ed a 533,15 milioni di euro nel 2003.

La struttura del bilancio dell'ente è stata profondamente modificata dal 1993 ad oggi e non si ignora che per effetto di altri trasferimenti da parte del settore statale, a titolo di finanziamento di specifici progetti, i trasferimenti statali complessivi ammontano a euro 574,00 milioni per il 2001, a 602,28 per il 2002 ed a 594,21 per il 2003. (Si fa rinvio al prospetto completo inserito nel paragrafo 3.2). Si sottolinea che, ove si volesse mantenere una equivalenza di valori, in base ai dati ISTAT del potere della moneta, con aggiornamento 2003, utilizzando il coefficiente 1,322 (attribuito al 1993 rispetto al 2003) si otterrebbe un importo pari a mln.euro 785,54.

Ulteriore modifica della struttura del bilancio è individuabile nella componente significativa, ma instabile, determinata dall'apporto del "mercato" alla ricerca, pari a euro 81,00 milioni nel 2001, euro 153,79 milioni nel 2002 e euro 106,69 milioni nel 2003.

Ciò indica la tendenza nuova che si intende far assumere al CNR, quella non solo di produrre ricerca ma anche di saperla proporre sul mercato, chiedendo apporti sempre più significativi allo stesso, già presente nella prima riforma e ribadita in quella in atto.

Resta però da considerare che il CNR ha dei costi fissi che fino a questo momento si mostrano incompressibili e anzi con una forte tendenza alla crescita. Primo fra tutti il costo del personale, relativamente al quale, si è verificato un aumento del 38% durante l'intero arco di un decennio (1993/2003) e quindi il fondo ordinario MIUR copre, con riferimento al 2003, poco più che le sole spese di personale ammontanti a euro 422,34 milioni di impegni, che diventano € 436,6 milioni ove si comprendano, nel totale delle spese di personale, anche gli assegni di ricerca, pari a mln € 14,3 (Tab.2 e Tab.3). Detto importo di 422,34 mln.euro costituisce il 79% di 533,15 mln euro di trasferimenti MIUR per il fondo ordinario; se a base del calcolo viene preso l'importo di mln euro 436,60, (specificato sopra), il rapporto sale ad 81,8%, oppure diviene il 55% se il calcolo viene effettuato, come ha proceduto a fare l'amministrazione controllata, spostando il raffronto sull'importo degli impegni totali, comprensivi quindi degli investimenti, pari a euro 767,38 milioni.

Nel 1993 la situazione era inversa, le spese di personale assommavano a euro 263,9 milioni pari al 47,2% del fondo ordinario e al 28,7 % della spesa totale (oppure pari al 40,5%, ove la spesa totale fosse depurata dalle partite di giro). Per le altre spese di manutenzione e attrezzature nel 1993 restavano disponibili 328,2 milioni di euro mentre nel 2003 le analoghe spese ammontano a euro 289,3 milioni.

Nel calcolo effettuato dall'amministrazione (Tab.5 del par.3.3) viene evidenziato che le "altre spese di funzionamento" assorbono un ulteriore 22% (euro 167,77 milioni per il 2003) con soltanto il 16% (euro 121,56 milioni) destinato alle "attrezzature tecnico scientifiche"; gli stessi dati nel 1993 corrispondevano globalmente a 330,23 mln euro su un totale di € 916,95 mln pari al 36% cui però andavano aggiunte altre spese di investimento attualmente non allineabili.

Da quanto sopra riferito ne emerge una situazione contraddittoria: da una parte si spinge per far sì che la ricerca possa proporsi sul mercato per acquisire nuove risorse, dall'altra, però, diminuiscono le risorse per l'innovazione tecnica. D'altro canto è nei fatti che le entrate provenienti da terzi soggetti possono essere utilizzate solo in parte per il personale, in quanto questo costituisce l'apporto principale che il CNR fa alle varie joint ventures, insieme alle "attrezzature tecnico-scientifiche" di base, all'organizzazione e al know how. Quindi, con l'apporto dei trasferimenti provenienti dal mercato è possibile acquistare solo le attrezzature specifiche del progetto da realizzare e non possono essere integralmente coperti i maggiori costi di personale, né gli investimenti immobiliari e neppure i costi di mantenimento.

Da questa complessa situazione economico-finanziaria scaturiscono le principali esigenze di riforma tendenti alla correzione degli squilibri riscontrati.

Qui di seguito si riepilogano, in una sintesi forse troppo estrema, ma sufficientemente rappresentativa, le cause degli squilibri:

- ridotti finanziamenti ordinari e scarsità di nuove risorse diversificate;
- aumento del costo del personale dovuto anche al meccanismo del rinnovo biennale dei contratti, di per sé fonte di dinamiche salariali ineludibili;
- scarsi investimenti nelle attrezzature, con incidenza sulla qualità della ricerca;
- carenze programmatiche ed eccessiva frammentazione delle attività di ricerca;
- incoerente politica degli investimenti patrimoniali.

Nei paragrafi che seguono vengono esaminate le linee delle due riforme: quella del 1999 e l'attuale del 2003, che si sono susseguite a breve termine, entrambi tese a trovare soluzioni per i medesimi problemi, entrambi causa esse stesse di ritardi e appesantimenti della situazione di crisi che vorrebbero curare e a tutto ciò va aggiunta l'interferenza delle variabili, spesso imponderabili, che concorrono a rendere difficili i periodi di transizione. Nel caso specifico le variabili sono riferibili sia alla situazione nazionale sia a quella, grave, internazionale (crisi energetica ed implicazioni belliche, imponderabile incidenza dei cambi e soprattutto l'adattamento dei mercati alla globalizzazione). In questo quadro globale si è inserito lo specifico fenomeno del biennio di transizione 2002/2003, terminale rispetto alla riforma del 1999 ed iniziale per la nuova riforma introdotta dal d. l.vo n. 127/2003.

1.1.3.1 Gli incarichi interinali per la copertura necessaria del posto di Direttore Generale

Mentre si avvicendavano velocemente gli organi di vertice dell'ente (Consiglio direttivo, Commissario straordinario, Consiglio di amministrazione) restava vacante il posto del Direttore Generale necessariamente previsto dall'art. 4 (intitolato: organi e direttore generale) comma 8 del d. l.vo n.19/1999, quale responsabile della gestione; a legislazione vigente, la stessa funzione è prevista dall'art. 11 del d. l.vo n.127/2003.

Malgrado le puntuali previsioni normative citate sopra, per una serie di circostanze risalenti al gennaio 1998 (data delle dimissioni del Direttore generale allora in carica), la carica di Direttore Generale è stata ricoperta interinalmente da facenti funzione per i seguenti periodi: gennaio 1998/settembre 2001; 25 marzo 2002 fino al 26 giugno 2003; 27 giugno 2003 al 29 luglio 2003, periodo assunto ad interim da Commissario straordinario; 30 luglio 2003/23 dicembre 2003, affidamento di funzioni ad uno dei sub-commissari; 24 dicembre 2003/14 novembre 2004 incarico ad un dirigente di prima fascia; dal 15 novembre 2004 altro incarico interinale.

Già nella relazione annessa alla determinazione n.25/2003, approvata dalla Sezione controllo enti il 13 maggio 2003, veniva rilevata la situazione precaria in cui si facevano esercitare le delicate attribuzioni del Direttore Generale a persona che dal 31 ottobre 2002 era stata collocata in pensione per il compimento del 67° anno. Il collocamento a riposo riguardava

le funzioni di dirigente di prima fascia (direttore generale); ciò malgrado, dopo il cambiamento di status da dirigente in servizio a pensionato, lo stesso soggetto veniva investito delle funzioni di Direttore Generale con atto contrattuale datato 8 novembre 2002 (prot. 1887484 avente ad oggetto: contratto di assunzione in qualità di direttore generale del CNR) ora all'esame del giudice ordinario "Sezione del lavoro" in fase di appello. Occorre considerare che il Consiglio direttivo allora in carica ai sensi del d. lvo n. 19/1999, con delibera del 20 marzo 2003, aveva revocato la selezione pubblica per il reclutamento del direttore generale, rendendo in tal modo incerto il termine finale di detto contratto iniziato il 1° novembre 2002.

Priva di applicazione era rimasta anche la legge 15 luglio 2002, n° 145, malgrado il richiamo fattone dalla circolare 31 luglio 2002 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed il preciso richiamo all'applicazione della stessa legge, contenuta nella circolare 7 agosto 2002 prot. 9963/MIUR rivolta agli enti sottoposti a vigilanza.

Con "Relazione al Consiglio Direttivo" il Presidente allora in carica, adducendo "dubbi" sull'applicabilità della legge 145/2002 alla fattispecie prodottasi all'interno del CNR, chiedeva allo stesso Consiglio Direttivo di deliberare per la conferma in carica del Direttore Generale interinalmente preposto; il Consiglio direttivo, sulla base di tale informativa (argomentata con "dubbi" e non con solide argomentazioni giuridiche), deliberava in data 19 settembre 2002 sulla "conferma" dell'incarico precedente, (che "conferma" non era, trattandosi di commutazione di status, da dirigente in servizio a pensionato contrattualizzato) e di conseguenza si ponevano le premesse per il citato "contratto di assunzione" di Direttore Generale, avente un termine iniziale certo (1° novembre 2002) ed un termine finale esposto in contratto nel modo seguente: "fino alla nomina del nuovo Direttore Generale del CNR, a conclusione della relativa procedura selettiva". Tale procedura selettiva veniva revocata con la citata delibera 20 marzo 2003, per cui si determinavano le condizioni del contenzioso in atto.

Nella relazione annessa alla richiamata determinazione n° 25/2003 emessa dalla Sezione controllo enti, era già stato stigmatizzato che "il comportamento seguito non appariva conforme alle norme generali ed a quelle del regolamento sull'organizzazione centrale dell'Ente, che prevedono, rispettivamente, il collocamento a riposo, il conferimento di incarichi per la soluzione di specifiche problematiche e non l'incardinamento nelle strutture dell'Ente".

Non può che confermarsi, dopo l'analisi dei nuovi fatti ed atti intervenuti, quella determinazione, stante che il citato contratto 8 novembre 2002 di nomina del Direttore Generale aveva trovato impianto sul presupposto che il MIUR non avesse i poteri di vigilanza sul CNR e ciò contro l'avviso espresso dallo stesso MIUR con circolare inviata agli enti vigilati, tra cui il CNR.

Circa la complessa situazione giudiziaria in atto al momento della stesura del presente referto, si potrà riferire in occasione delle verifiche connesse alla gestione degli esercizi futuri. Gli atti riferiti in questa relazione hanno trovato prevalente attuazione negli esercizi 2002 e 2003 nel clima di destabilizzazione descritta nei paragrafi precedenti. Va comunque sottolineata l'esigenza –soprattutto dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di